



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CREMONA, GERRE DE' CAPRIOLI, BONEMERSE, CASTELVERDE, SESTO ED UNITI, SPINADESCO, STAGNO LOMBARDO, SAN DANIELO PO E PIEVE D'OLMI PER LA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, ex art. 30 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267.

PREMESSO che:

- il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco (di seguito denominato PLIS) è istituito ai sensi della L.R. n. 86 del 30 novembre 1983, articolo 34 e ha ottenuto da Regione Lombardia il riconoscimento dell'autonomia gestionale con DGR X/6735 del 19 giugno 2017, ai sensi della legge regionale di riorganizzazione delle aree protette n. 28 del 2016;
- il Comune di Cremona e i Comuni di Gerre de' Caprioli, Bonemerse, Casterverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo, hanno manifestato il proprio interesse ad attivare la vigilanza congiunta sui territori dei Comuni aderenti, avvalendosi del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria secondo le vigenti normative;
- A seguito dell'Accorpamento del PLIS della Golena del Po (comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po) al PLIS del Po e del Morbasco (comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Casterverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo), come previsto dall'art. 4 della presente Convenzione, nel rispetto della continuità territoriale, e previo assenso di tutti i Comuni firmatari della presente, altri Comuni che condividono l'istituzione del PLIS potranno aderire con formale delibera al PLIS e anche alla presente Convenzione.
- In tal caso i Comuni convenzionati dovranno approvare l'estensione della Convenzione mentre il Comune di nuova adesione dovrà approvare il presente atto con apposita delibera, indi sottoscrivere con i Comuni aderenti la Convenzione modificata.
- la superficie del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione da 198,90 Km² quadrati passa a 241,05 Km².
- l'Ente gestore del PLIS è il Comune di Cremona.

CONSIDERATO che:

- il 19 giugno 2020 è stata sottoscritta la nuova Convenzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco, fra i comuni di Cremona,

Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Castelverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, San Daniele Po e Pieve d'Olmì);

- nell'art. 4 della Convenzione del PLIS del Po e del Morbasco sono elencate le finalità e le funzioni della gestione associata del PLIS, fra le quali è menzionato lo scopo di attivare la vigilanza sul territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione stessa, avvalendosi anche del Servizio di Vigilanza Ecologica secondo le vigenti normative;
- all'art. 6 della Convenzione del PLIS del Po e del Morbasco è stato previsto che, fra i compiti attribuiti al Comune Capofila, vi sia quello di attivare la vigilanza sul territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione;
- l'art. 8 della Convenzione del PLIS del Po e del Morbasco disciplina le modalità di gestione delle attività convenzionali, prevedendo che, fra i compiti delegati al Comune capofila, vi sia quello di esercitare la sorveglianza sul Parco con proprio personale di vigilanza o mediante intesa con i servizi di vigilanza dei singoli Comuni. Il Comune capofila è altresì autorizzato a promuovere intese con gli Enti stipulanti, con i Comuni limitrofi e con la Provincia per l'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria;
- il Comune di Cremona è uno degli Enti organizzatori del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ed attualmente ha al suo attivo 20 GEV operative e 2 GEV onorarie. L'ultimo corso di formazione per aspiranti GEV è stato tenuto ed organizzato dal Comune di Cremona nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre 2017. A tutte le GEV del Comune di Cremona è stato rilasciato un decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata dal Prefetto e, in seguito, un Decreto d'incarico rilasciato dal Sindaco del Comune di Cremona;
- le GEV attualmente in forze nel Comune di Cremona agiscono in base al Regolamento di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona;
- tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione si sono più volte incontrati per definire la propria cooperazione atta all'attivazione congiunta del Servizio di Guardia Volontaria Ecologica;
- la Legge Regionale n. 9/2005 individua all'art. 3, c. 3 gli Enti a cui è affidata l'organizzazione delle Gev: "3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:
 - a) agli enti gestori dei parchi regionali, alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia;

- b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche;
- c) alle province, nel rimanente territorio.”

Pertanto, secondo quanto previsto dalla lett. b), i Comuni che costituiscono il PLIS del Po e del Morbasco si devono associare, formando un “raggruppamento di comuni”, al fine di realizzare la gestione coordinata del servizio volontario di vigilanza ecologica sul territorio di tutti i comuni aderenti. Le modalità di questa associazione sono definite dal c. 4 del medesimo articolo: “4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme anche convenzionali disciplinate dalla legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.”

- i Sindaci dei suddetti Comuni stanno già verificando con i rispettivi agenti di Polizia Locale le modalità operative per poter fornire la propria collaborazione ai Volontari che entreranno in servizio nelle singole realtà comunali;
- nel 2018 è stato approvato da tutti i Comuni aderenti il “Regolamento d'uso e fruizione del Parco locale di interesse sovracomunale del Po e del Morbasco”, al cui art. 25 è previsto che la vigilanza sia esercitata dall'Ente gestore del Parco, tramite l'affidamento al personale preposto della Polizia Locale comunale e provinciale e alle GEV.

Per tutto quanto sopra considerato, i Comuni che aderiscono al presente atto

CONVENGONO

ART. 1

(Modalità di gestione del Servizio)

1.1. I Comuni si impegnano a porre in atto le seguenti azioni:

- a. avvalersi delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona e di quelle entrate in servizio a seguito del corso di formazione tenutosi nel 2017, al fine di costituire un servizio congiunto e coordinato di vigilanza ecologica presso tutto il territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione;
- b. attenersi a quanto previsto dal Regolamento di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona, prevedendone l'applicazione nei propri Enti;
- c. fornire la massima collaborazione da parte dei propri Uffici per lo svolgimento delle attività amministrative correlate alla gestione delle Guardie Ecologiche;

ART. 2

(Azioni specifiche spettanti al Comune referente)

2.1. Il Comune referente delle GEV del PLIS del Po e del Morbasco è il Comune di Cremona, in quanto Ente gestore del PLIS stesso.

2.2. Il Comune di Cremona ha il compito di coordinare e gestire le attività svolte dalle GEV ed in particolare di organizzare:

- il controllo, l'accompagnamento e la formazione dei fruitori del PLIS del Po e del Morbasco e delle aree verdi connesse;
- l'attività di tutela ambientale e di valorizzazione del paesaggio;
- la vigilanza e l'attività di informazione nell'ambito della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e del corretto conferimento degli stessi;
- la collaborazione con l'Amministrazione provinciale nell'ambito delle campagne di osservazione, censimento e contenimento dei grandi mammiferi e delle specie alloctone;
- la verifica e la gestione delle segnalazioni;
- collaborazione per le attività di tutela della biodiversità e di conservazione della flora e della fauna;
- l'attività di educazione ambientale rivolta alla cittadinanza e con particolare riferimento alle scuole;
- proseguire lo svolgimento della funzione di Pubblico Ufficiale, con compiti di vigilanza e di verifica del rispetto della normativa ambientale. Le GEV infatti possono redigere verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale;
- la collaborazione sinergica con gli agenti di Polizia Locale.

ART. 3

(Nomina e compiti del Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica)

3.1. La figura del Responsabile del Servizio di Vigilanza è individuata nella Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente del Comune di Cremona.

3.2. Il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede a:

- a) verificare e vigilare sul buon andamento del servizio;
- b) convocare periodicamente le Guardie Ecologiche Volontarie, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- c) predisporre gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, concordandoli preventivamente con l'Ente interessato territorialmente e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;

- d) curare la distribuzione delle dotazioni personali e vigilare sul corretto uso e manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- e) curare la collaborazione con il corpo di Polizia Locale coordinando con lo stesso i turni di servizio e l'attività da svolgere, la modulistica e l'iter amministrativo e giudiziario degli atti scaturenti dall'attività di vigilanza, al fine di massimizzare il servizio di vigilanza ecologica sul territorio;
- f) individuare gli uffici comunali competenti per l'espletamento dell'iter amministrativo e/o giudiziario conseguente ai verbali redatti dalle Guardie stesse;
- g) curare i rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie dell'Amministrazione Provinciale;
- h) curare i rapporti con Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima, UO Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente - Struttura Natura e Biodiversità.

3.3. Il Responsabile del Servizio è responsabile di procedimento per l'attività del servizio.

ART. 4

(Durata, rescissione e future adesioni)

4.1. La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

La durata può essere prorogata per ulteriori 5 (cinque) anni, con specifiche deliberazioni delle Amministrazioni firmatarie.

I Comuni o le Unioni che intendano recedere anticipatamente dalla presente Convenzione potranno farlo con apposita deliberazione, che dovrà essere comunicata al Comune capofila almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di ogni anno solare. Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo.

4.2. Altri Comuni che condividono l'istituzione del PLIS, nel rispetto della continuità territoriale, e previo assenso di tutti i Comuni firmatari della presente, potranno aderire con formale delibera al PLIS e anche alla presente Convenzione.

In tal caso i Comuni convenzionati dovranno approvare l'estensione della Convenzione mentre il Comune di nuova adesione dovrà approvare il presente atto con apposita delibera, indi sottoscrivere con i Comuni aderenti la Convenzione modificata.

Potranno altresì aderire direttamente le Unioni di Comuni alle quali partecipano gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione.

FIRMATO

Comune di Cremona Approvato con DCC n. 31 del 12-07-2021	Il Sindaco Gianluca Galimberti
Comune di Bonemerse Approvato con DCC n. 23 del 29-07-2021	Il Sindaco Luca Ferrarini
Comune di Castelverde Approvato con DCC n. 15 del 28-06-2021	Il Sindaco Graziella Locci
Comune di Gerre de' Caprioli Approvato con DCC n. 25 del 28-07-2021	Il Sindaco Michel Marchi
Comune di Pieve d'Olmi Approvato con DCC n. 26 del 23-06-2021	Il Sindaco Paolo Attilio Zabert
Comune di San Daniele Po Approvato con DCC n. 30 del 28-07-2021	Il Sindaco Davide Persico
Comune di Sesto ed Uniti Approvato con DCC n. 23 del 24-06-2021	Il Sindaco Francesca Maria Viccardi
Comune di Spinadesco Approvato con DCC n. 27 del 26-07-2021	Il Sindaco Roberto Lazzari
Comune di Stagno Lombardo Approvato con DCC n. 28 del 29-07-2021	Il Sindaco Roberto Mariani

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"